
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 26 febbraio 2015.

Attuazione dell'articolo 1, comma 541, della legge n. 190 del 2014, concernente la concessione di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015.

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;

Visto, in particolare, il comma 541 dell'art. 1 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016;

Considerato che il citato comma 541 ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano stabiliti modalità e criteri per l'erogazione del predetto contributo in conto interessi;



Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 19 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Domanda di accesso al contributo

1. Il contributo in conto interessi di cui all'art. 1, comma 541, della legge n. 190 del 2014, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in favore delle regioni a statuto ordinario che abbiano attivato nuove operazioni di indebitamento nell'anno 2015 per spese di investimento, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016.

2. Ai fini del riparto del contributo di cui al comma 1 tra le singole regioni a statuto ordinario, le regioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 31 gennaio 2016, apposita domanda attestante l'importo complessivo degli interessi, nonché degli eventuali interessi di preammortamento, dovuti per gli anni 2016 e 2017, dandone separata evidenza, relativi alle operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, sulla base del piano di ammortamento vigente alla data di sottoscrizione dell'operazione di indebitamento, fermo restando che, per le operazioni di indebitamento regolate a tasso di interesse variabile, l'importo degli interessi, qualora non già quantificato in misura certa, dovrà essere determinato sulla base del tasso di interesse contrattuale vigente alla data della domanda medesima. La domanda da redigere secondo il modello A allegato al presente decreto, sottoscritta dal responsabile finanziario della regione e dal Collegio dei revisori dei conti, dovrà essere debitamente corredata dalla documentazione attestante l'attivazione dell'operazione di indebitamento e il relativo piano di ammortamento.

3. Qualora le richieste di contributo siano complessivamente superiori all'importo di cui al comma 1, il contributo medesimo verrà ripartito tra le regioni beneficiarie in proporzione agli importi attestati.

4. L'ammontare del contributo massimo spettante alle regioni richiedenti per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è comunicato entro il 28 febbraio 2016 attraverso la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.

Art. 2.

Concessione contributo

1. Il contributo di cui all'art. 1 è erogato per ciascuno degli anni 2016 e 2017 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in due rate di pari importo entro il 1° giugno e il 1° dicembre di ciascun anno, qualora la periodicità delle rate di ammortamento delle operazioni di indebitamento sia semestrale, ovvero in un'unica rata entro il 1° dicembre di ciascun anno, qualora la periodicità delle rate sia annuale.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 10 maggio ed il 10 novembre di ciascun anno, apposita comunicazione secondo il modello B allegato al presente decreto, sottoscritto dal responsabile finanziario e dal Collegio dei revisori dei conti, attestante l'ammontare degli interessi da corrispondere sulle rate in scadenza relative alle nuove operazioni di indebitamento per spese di investimento oggetto di contribuzione.

3. Nel caso in cui gli interessi di cui al comma 2 risultino inferiori al contributo massimo attribuito alla regione interessata, il contributo è erogato in misura pari agli interessi comunicati. Il medesimo contributo resta invariato nel caso di interessi superiori al contributo stesso.

Art. 3.

Verifica domande

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a procedere alla verifica a campione di quanto attestato dalle regioni ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo di cui al presente decreto.

Art. 4.

Entrata in vigore


1. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per le verifiche di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2015

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 659



Mod. A

Al Ministero dell'economia e delle
finanze
Dipartimento del tesoro

OGGETTO: Contributo in conto interessi di cui all'art. 1, comma 541, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 – Attestazione interessi su operazioni di indebitamento 2015

La Regione attesta che gli interessi dovuti per gli anni 2016 e 2017 su
nuove operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015 per spese di investimento, con
ammortamento decorrente dal 1° gennaio 2016, sono pari ai seguenti importi¹:

- a) Interessi di preammortamento pari a €;
b) Interessi relativi all'anno 2016 pari €;
c) Interessi relativi all'anno 2017 pari €;

Allega:

- contratto di mutuo;
• piano di ammortamento

data.....

Il Responsabile finanziario

.....

Il Collegio dei revisori dei conti

.....

.....

.....

¹ Per le operazioni di indebitamento regolate a tasso di interesse variabile, l'importo degli interessi, qualora non già
quantificato in misura certa, dovrà essere determinato sulla base del tasso di interesse contrattuale vigente alla data della
domanda medesima.



Mod. B

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del tesoro

OGGETTO: Contributo in conto interessi di cui all'art. 1, comma 541, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Erogazione ... rata per anno Comunicazione interessi da corrispondere sulle rate in scadenza su operazioni di indebitamento 2015.

La Regione comunica, ai fini dell'erogazione della ²... rata relativa al contributo per l'anno, che l'importo degli interessi da corrispondere sulle rate in scadenza nell'anno relative alle nuove operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015 per spese di investimento è pari a €

data.....

Il Responsabile finanziario

.....

Il Collegio dei revisori dei conti

.....

.....

.....

² Inserire prima o seconda rata in caso di ammortamento con rate di periodicità semestrale.

